DEDUCIBILITÀ ED EXTRADEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 commi 4 e 6 del D.Lgs. 252/2005

Circolare Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 131/E del 27 dicembre 2011

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 25/E del 10 aprile 2025

ASPETTI GENERALI

I contributi versati a forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF. Il vantaggio fiscale collegato alla deducibilità dei contributi versati ad un fondo pensione è quindi pari all'aliquota IRPEF più elevata applicata al proprio reddito.

A decorrere dal **1° gennaio 2026**, per effetto della legge di bilancio 2026, il limite massimo annuo di deducibilità fiscale è stato aumentato da 5.164,57 euro a **5.300 €**.

La norma entra in vigore formalmente il 1° luglio 2026 ma interessa il periodo fiscale relativo all'intero 2026, quindi opera con effetto retroattivo per l'intero anno.

Nel plafond di deducibilità rientrano i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro (sono esclusi i flussi di TFR che sono versati dal datore di lavoro in sospensione di imposta per essere tassati dal fondo pensione in fase di liquidazione di una prestazione).

I contributi che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli che eccedono il plafond di deducibilità, devono essere comunicati al fondo pensione come **contributi non dedotti** e su questi importi non sarà applicata tassazione in fase di liquidazione di una prestazione. Il termine per tale comunicazione è il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del versamento o comunque entro la data di richiesta di liquidazione. Tale termine deve intendersi ordinatorio e non perentorio per cui i fondi pensione potrebbero accettare anche comunicazioni tardive purché documentate e comunque presentate prima della liquidazione.

La mancata fruizione della deduzione dei contributi può derivare anche dalla assenza o insufficienza di reddito soggetto ad Irpef ordinaria (c.d. incapienti), comunicando i contributi non dedotti al fondo pensione, così da non subire tassazione in sede di erogazione.
Caso particolare è quello dei contribuenti forfettari che scontano una imposta sostituiva, per i quali è esclusa la deducibilità qualora non vi sia il possesso anche di redditi soggetti ad Irpef ordinaria. Anche in questo caso occorre comunicare al fondo pensione i contributi non dedotti.
In generale, per chi non fruisce della deducibilità restano gli altri vantaggi dei fondi pensione (es. tassazione agevolata dei rendimenti, esclusione del montante dalla ricchezza mobiliare Isee e dalla tassazione patrimoniale dello 0,2 per mille, maturazione di anzianità utile per eventuale riduzione dell'imposta sulle prestazioni nel caso di futuri contributi deducibili).
Per quanto concerne l'eventualità di **contributi versati a più fondi pensione** che complessivamente superano il limite di deducibilità, al par. 2.4 della Circolare 70/E/2007 le Entrate precisano che "*In caso di adesione a più fondi di previdenza complementare la comunicazione va fatta soltanto ai fondi ai quali sono stati versati contributi che non hanno beneficiato della deduzione.*"
Formalmente quindi l'aderente è libero di decidere a quale fondo pensione versare e comunicare i contributi non dedotti.

DEDUCIBILITA' DEI CONTRIBUTI VERSATI PER FISCALMENTE A CARICO

Sono deducibili e rientrano nel limite complessivo anche i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico.
In tal caso la deduzione spetta prioritariamente al familiare (se ha redditi propri) e, per la parte da questi non dedotta, al soggetto che lo ha a carico e che ha effettuato materialmente la spesa.
I versamenti in favore del figlio fiscalmente a carico possono essere dedotti da entrambi i genitori **a prescindere dalla percentuale a cui il soggetto è a carico** (percentuale di ripartizione della eventuale detrazione per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del Tuir). Il genitore che deduce è **colui che effettivamente sostiene la spesa** (al netto della parte eventualmente dedotta dal figlio fiscalmente a carico).

Per quanto riguarda la comunicazione di contributi non dedotti relativamente ai contributi versati per i familiari a carico, si precisa che al par. 2.5 della Circolare 70/E/2007, le Entrate chiariscono che "*Per quanto riguarda la comunicazione dei contributi non dedotti, l'informazione al fondo deve essere resa con riferimento al titolare della posizione previdenziale, precisando che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questi è a carico*".
Con riferimento alla posizione individuale del familiare fiscalmente a carico, pertanto, deve essere inviata la comunicazione dei contributi non dedotti (per prassi operativa inviata dal genitore/coniuge oppure indifferentemente dal figlio maggiorenne o altro coniuge fiscalmente a carico) precisando che tale importo non è stato dedotto né dal reddito (eventuale e comunque esiguo) del figlio/coniuge fiscalmente a carico né dal reddito del genitore o altro coniuge.
La deducibilità spetta a chi certifica la spesa a prescindere dalla percentuale a cui il soggetto risulti a carico.

Se il versamento è effettuato da conto cointestato chi deduce?
È preferibile utilizzare conti correnti intestati singolarmente per individuare chiaramente il soggetto cui spetta la deduzione. Viceversa, occorre specificare chi ha sostenuto la spesa annotandolo sulla contabile del bonifico; meglio ancora se si riesce a eseguire il bonifico risultando come unico esecutore del bonifico.
Se il versamento proviene da un conto corrente intestato esclusivamente a persone diverse da quelle cui il familiare è a carico non deduce nessuno.

Se il figlio ha un reddito minimo, può dedurre il genitore?
Se un fiscalmente a carico ha un reddito Irpef (es. 2.000 euro per lavoro estivo) i contributi al fondo pensione non possono essere dedotti dal genitore. Se non li deduce nemmeno il figlio, vanno comunicati come contributi non dedotti

EXTRADEDUCIBILITÀ PER I NEO-OCCUPATI (POST 2007)

L'Art. 8, comma 6 del D.Lgs. 252/2005 prevede un regime di favore per i lavoratori di **prima occupazione** successiva al 1° gennaio 2007 (soggetti che a tale data non avevano una posizione contributiva aperta presso enti di previdenza obbligatoria).

L'obiettivo è favorire chi, nei primi anni di carriera, ha avuto una capacità di risparmio ridotta o redditi bassi che non hanno permesso di saturare il limite di deducibilità. Il meccanismo di recupero prevede infatti che, se il lavoratore non ha utilizzato l'intero plafond di deducibilità nei **primi 5 anni di partecipazione** alla previdenza complementare, può recuperare la differenza nei **20 anni successivi**.

Relativamente alle nuove soglie previste dalla legge di bilancio 2026 e alla quota annua aggiuntiva, va considerato che il limite di "extra-deduzione" utilizzabile ogni

anno dal 2026 sale a **2.650 €** (la metà di 5.300 €, mentre precedentemente era circa 2.582 € pari alla metà di 5.164,57 euro). Per quanto riguarda il **tetto massimo complessivo,** sommando la deducibilità ordinaria e quella extra, il lavoratore può arrivare a dedurre fino a un totale di **7.950 € annui**.

Per soggetti che hanno aderito prima del 2026 come si calcola l'extradeducibilità?

Per tali soggetti, l'ammontare complessivo dei contributi deducibili ma non versati nei primi 5 anni di partecipazione al fondo pensione verrà calcolato in base alla previgente soglia di 5.164,57 € per gli anni fino al 2025 e in ragione del nuovo limite di 5.300 € per gli anni decorrenti dal 2026 in poi. Ad esempio, per il soggetto neo occupato post 2007 che si è iscritto al fondo pensione nell'anno 2022, l'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni sarà determinato moltiplicando la previgente soglia di 5.164,57 € per i primi 4 anni e sommando l'importo del nuovo limite di 5.300 € per l'anno 2026.

Con la **Risoluzione n. 25/E del 10 aprile 2025**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto fondamentale sulla decorrenza del quinquennio utile al calcolo della extradeducibilità per i neo occupati. Il quinquennio di "prima occupazione" utile per calcolare il plafond residuo **decorre dall'anno di inizio dell'attività lavorativa**, anche se l'iscrizione al fondo era avvenuta precedentemente (es. iscrizione fatta dai genitori quando il soggetto era ancora studente). Dunque, i requisiti per la maggiorazione del plafond riservata a soggetti di prima occupazione post gennaio 2007 sono due e devono essere concomitanti: condizione di lavoro (post gennaio 2007) e iscrizione ad un fondo pensione.

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI

Decreto legislativo 252 del 2005
https://www.covip.it/sites/default/files/legislazione_fondi/decreto_legislativo_252_2005_0.pdf

Circolare Agenzia delle entrate 70/E/2007
https://www.mefop.it/news/normativa/circolare-70-agenzia-entrate

Risoluzione n. 131/E del 27 dicembre 2011
https://www.mefop.it/news/normativa/extra-deduzione-neo-assunti-post-2007

Risoluzione n. 25/E del 10 aprile 2025
https://www.mefop.it/cms/doc/29145/risoluzione-n-25-2025.pdf